

CITTA' DI TRAPANI

**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
SERVIZIO TRIBUTI**

| |
|---|
| <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – (TARES)</p> |
|---|

(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 109 DEL 08/08/13)

Mod. delibera CC n° 185 del 18/11/2013

Mod. delibera CC n° 09 del 27/01/2014

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
- Art. 3 - PRESUPPOSTO
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 - ESCLUSIONE DAL TRIBUTO
- Art. 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO E MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

CAPO II – TARIFFE

- Art. 9 - COSTO DI GESTIONE
- Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 16 - SCUOLE STATALI
- Art. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
- Art.19 - MAGGIORAZIONE
- Art. 20 - ALIQUOTA DELLA MAGGIORAZIONE
- Art. 21 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARES

CAPO III – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – MODALITA' GESTIONALI

- Art. 22 - RIDUZIONE PER IL RECUPERO
- Art. 23 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 24 - RIDUZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Art. 25 - ULTERIORI RIDUZIONI
- Art.26 - AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA A CARICO DEL COMUNE
- Art. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI
- Art. 28 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

CAPO IV – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

- Art. 29 - RISCOSSIONE
- Art. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art.31 - CONTROLLI
- Art.32 - ACCERTAMENTI
- Art..33 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 34 - CONTENZIOSO
- Art. 35 - SANZIONI E INTERESSI
- Art. 36 - RIMBORSI

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

- Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 38 – NORME DI RINVIO

ALLEGATI : Tabelle A-B-B1

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito nel Comune di Trapani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo si articola in due componenti:

- a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dal successivo art. 19 del presente Regolamento.

Art. 3 - Presupposto

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie.

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è contenuta nel vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/06/1994 e s.m.i.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per motivi sindacali o per imprevedibili provvedimenti organizzativi non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di

nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 – Soggetto passivo

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 – Esclusione dal tributo

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

In particolare, non sono soggetti al tributo i seguenti locali e aree scoperte:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto

di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- i) i locali destinati esclusivamente al culto inteso in senso stretto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- j) le aree scoperte, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- k) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile su cui l'attività è svolta è ridotta forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| Categoria di attività DPR n. 158/99 | % di abbattimento della superficie |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia 18-19-20-21 | 40 % |
| Altre tipologie | 20 % |

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione di cui al DPR n. 158/99, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e a fornire idonea documentazione.

Art. 8 - Tariffa del Tributo e modalità di computo delle superfici

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di quelli determinati con il presente regolamento.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui art.14, al comma 9 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

Il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

CAPO II – TARIFFE

Art. 9 - Costo di gestione

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio, che ricomprendono anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Se nessuna delibera è adottata, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11 - Articolazione della tariffa

La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Tariffa per le Utenze domestiche

Per “**utenza domestica**” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze medesime), moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente Ka** in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (**Allegato Tabella B**).

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota variabile unitaria (corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze medesime in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), moltiplicata per il costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per un **coefficiente Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (**Allegato Tabella B**)

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Trapani il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio di ciascun anno di riferimento.

Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Trapani, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero di occupanti è quello dichiarato dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 28. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello forfettario di quattro unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune si considerano utenze domestiche condotte dal numero di occupanti dichiarato dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 28. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello forfettario di quattro unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche

Se l'occupazione è effettuata al fine di svolgere un'attività economica si considera utenza non domestica.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15 – Tariffa per le Utenze non domestiche

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'**Allegato "A"** del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA B1**).

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA B1**).

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16 - Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17 - Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% .

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 19.

Art. 18 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, comma 28, del D. L. n. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 19, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art.19 – Maggiorazione

Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 16.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 20 – Aliquota della maggiorazione

L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Il consiglio comunale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 potrà, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Per il solo anno 2013 la maggiorazione da calcolare sul tributo è quella standard, ossia quella dello 0,30 per mq ed è riservata e versata direttamente allo Stato.

Art. 21 - Modalità di calcolo della Tares

- a) Calcolo della Tares per le utenze domestiche:

Tributo = (superficie "calpestabile" dei locali x quota fissa) + quota variabile

All'importo del tributo occorre aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)

Maggiorazione = mq x aliquota maggiorazione

Tares = tributo + TEFA + maggiorazione

b) Calcolo della Tares per le utenze non domestiche

Tributo = (superficie “calpestabile” x quota fissa) + superficie “calpestabile” x quota variabile)

All’importo del tributo occorre aggiungere il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)

Maggiorazione = mq x aliquota maggiorazione

Tares = tributo + TEFA + maggiorazione

CAPO III – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - MODALITA’ GESTIONALI

Art. 22 Riduzioni per il recupero

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, a valere dal periodo d’imposta della tariffa, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dichiarazione compilando un apposito modulo e consegnando la documentazione in esso indicata.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 23 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

- del 60% per le utenze poste a una distanza compresa fra 1.000 metri e 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento;
- del 65% per le utenze poste a una distanza compresa fra 2.001 metri e 3.000 metri dal più vicino punto di conferimento;
- del 70% per le utenze poste a una distanza superiore a 3.000 metri dal più vicino punto di conferimento.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 28 del presente Regolamento.

Il tributo è dovuto nella misura del 10% della tariffa in caso di protratto mancato svolgimento del

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 Riduzione per raccolta differenziata

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione del tributo, tanto nella parte fissa che in quella variabile, calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti (cartone, vetro, plastica) conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base ai criteri stabiliti nella delibera di approvazione delle tariffe:

- a. Ai contribuenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno kg 100 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 40% del tributo;
- b. Ai contribuenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno kg 200 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 50% del tributo;
- c. Ai contribuenti, residenti nelle frazioni, che nell'anno precedente hanno conferito almeno kg 100 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 45% del tributo;
- d. Ai contribuenti, residenti nelle frazioni, che nell'anno precedente hanno conferito almeno kg 200 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 55% del tributo.

Art.25 - Ulteriori Riduzioni

Ai soggetti passivi che si trovano in una delle seguenti condizioni si applica la riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del 20%:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione di cui al presente punto si applica se le predette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26 – Agevolazioni sulla tariffa a carico del Comune

I contribuenti, che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene a qualunque titolo altri immobili diversi dall'abitazione principale e sua pertinenza, possono usufruire di agevolazioni della Tares fino alla concorrenza dell'importo dovuto se:

- sono residenti nel Comune di Trapani da almeno 12 (dodici) mesi;
- hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 5.000,00.

L'agevolazione è concessa, su istanza in autocertificazione del soggetto passivo del tributo, completa dei dati ISEE del richiedente riferiti all'anno precedente, da far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani dal 1° al 30 settembre di ogni anno.

L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Per il solo anno 2013 le istanze presentate produrranno effetti sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014.

Ai sensi dell'art.14, comma 19, del D.L. n. 201/2011, in base allo stanziamento previsto nel Piano Economico di Gestione (PEG) potranno essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) Esenzione della Tares

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale €3.000,00 potranno beneficiare dell'esenzione dal tributo.

Qualora però l'ammontare delle esenzioni derivanti dalla istanze accolte relativi ai predetti contribuenti superi lo stanziamento di spesa a ciò destinato, l'esenzione è trasformata in riduzione da ripartirsi tra tutti i beneficiari in proporzione al tributo da ciascuno dovuto.

b) Riduzione della Tares

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 3.000,00 e fino ad €5.000,00 potranno beneficiare della riduzione della Tares da ripartirsi in misura proporzionale al tributo dovuto tra tutti i predetti beneficiari e fino alla esenzione, nei limiti delle somme stanziate e non utilizzate per l'agevolazione di cui alla precedente lettera a).

Nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione le agevolazioni per le istanze accolte saranno paramtrate allo stanziamento e alle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio entro il termine di pagamento dell'ultima rata del tributo.

Art. 27 – Cumulo di riduzioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Non si possono applicare più di due riduzioni a scelta del contribuente.

Art. 28 – Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

La dichiarazione deve essere presentata entro il terzo mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

La decorrenza della tariffa, per inizio occupazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili precedentemente indicati e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta elettronica certificata si considera presentata nel giorno specificato dalla ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di

trasmissione via posta ordinaria, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si è verificato il decesso.

Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Per il solo anno 2013, per le nuove utenze o per le variazioni delle stesse, intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'esecutività del presente Regolamento. Si considerano regolarmente presentate le dichiarazioni consegnate o trasmesse nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares.

CAPO IV – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 29 – Riscossione

Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al Comune in modo contestuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241/97, nonché tramite apposito bollettino di C/C postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 in quanto compatibili, dal 2015 in numero quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno.

L'importo complessivo del tributo annuo è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede al versamento del tributo qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a 12 euro, escluso le spese di notifica.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica al tributo giornaliero di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Per l'anno 2013 il tributo va versato in numero tre rate scadenti il 16 Dicembre 2013, il 16 Febbraio e il 16 Aprile 2014 e il versamento della maggiorazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento va

effettuato in un'unica soluzione, direttamente allo Stato con la rata scadente il 16 Dicembre. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2013. La seconda e la terza rata possono essere suddivise in ulteriori due rate di pari importo da versare il 16 dei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2014.

Per l'anno 2014 il tributo va versato in numero tre rate scadenti nei mesi di maggio, luglio e ottobre.

Art. 30 - Funzionario responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 31 - Controlli

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 32 - Accertamenti

Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 33 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 34 - Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 35 - Sanzioni e interessi

In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 37, del D.L. n. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e smi.

Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 36 - Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Non si procede al rimborso se la somma da rimborsare comprensiva di interessi è uguale o inferiore ad €12,00.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 37 – Disposizione finale

Il presente Regolamento produce effetti a partire dal 1 gennaio dell'anno 2013.

Da tale data si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 38 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, al vigente Regolamento delle entrate, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e agli artt. dal n. 1 al n. 60 del Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, fermo restando l'attività di accertamento della tassa rifiuti solidi urbani (T.a.r.s.u) fino al termine di prescrizione.

TABELLA A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

| Utenze non domestiche | |
|------------------------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

Tabella B Utenze domestiche
Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud Italia)
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

| Pers. | Descrizione | Coeff. Ka | Coeff. Kb | |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|
| | | | Min. | Max |
| 1 | Componente nucleo familiare | 0,81 | 0,6 | 1 |
| 2 | Componenti nucleo familiare | 0,94 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | Componenti nucleo familiare | 1,02 | 1,8 | 2,3 |
| 4 | Componenti nucleo familiare | 1,09 | 2,2 | 3 |
| 5 | Componenti nucleo familiare | 1,10 | 2,9 | 3,6 |
| 6 | Componenti nucleo familiare | 1,06 | 3,4 | 4,1 |

Tabella B1 Utenze non domestiche
Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud Italia)

Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

| Cat. | Descrizione | Coeff. Kc | | Coeff. Kd | |
|------|---|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Min. | Max | Min. | Max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto | 0,45 | 0,63 | 4,00 | 5,50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,33 | 0,47 | 2,90 | 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,36 | 0,44 | 3,20 | 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | 0,63 | 0,74 | 5,53 | 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari, piscine e simili | 0,35 | 0,59 | 3,10 | 5,20 |
| 6 | Esposizione e autosaloni | 0,34 | 0,57 | 3,03 | 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,01 | 1,41 | 8,92 | 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,85 | 1,08 | 7,50 | 9,50 |
| 9 | Case di cura e di riposo | 0,90 | 1,09 | 7,90 | 9,62 |
| 10 | Ospedali e cliniche private | 0,86 | 1,43 | 7,55 | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,90 | 1,17 | 7,90 | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,48 | 0,79 | 4,20 | 6,93 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,85 | 1,13 | 7,50 | 9,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,01 | 1,50 | 8,88 | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,56 | 0,91 | 4,90 | 8,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,19 | 1,67 | 10,45 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,19 | 1,50 | 10,45 | 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,77 | 1,04 | 6,80 | 9,11 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,91 | 1,38 | 8,02 | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,33 | 0,94 | 2,90 | 8,25 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,45 | 0,92 | 4,00 | 8,11 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub | 3,40 | 10,28 | 29,93 | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,55 | 6,33 | 22,40 | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,56 | 7,36 | 22,50 | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,56 | 2,44 | 13,70 | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,56 | 2,45 | 13,77 | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,42 | 11,24 | 38,93 | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,65 | 2,73 | 14,53 | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,35 | 8,24 | 29,50 | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club e sale giochi | 0,77 | 1,91 | 6,80 | 16,80 |